

Condizioni complementari (CC)

Danni a cavalli di terzi (con manifestazioni sportive ippiche)

Osservaziona:

 Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. Oggetto dell'assicurazione

- 1. In ampliamento della copertura assicurativa delle Condizioni generali sono assicurate le pretese legali derivanti dall'assicurazione di responsabilità civile privata per danni causati a cavalli di terzi, presi in prestito o a noleggio in caso di uccisione, deprezzamento, temporanea privazione dell'uso nonché trattamenti veterinari dovuti a infortunio verificatisi in modo improvviso e imprevedibile.
- 2. Sono coassicurati i danni alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse).
- 3. Sono assicurate anche le pretese per danni causati durante la partecipazione a manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto).

2. La nostra prestazione

La nostra prestazione consiste nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustificate. Il massimo risarcimento è limitato come di seguito illustrato:

- somma garantita per i danni al cavallo di terzi
- indennizzo giornaliero in seguito alla privazione dell'uso del cavallo per massimo 365 giorni

La somma garantita e l'indennizzo giornaliero valgono per caso assicurato indipendentemente dal numero di cavalli e si basa sulla variante definita nella polizza.

3. Obbligo di notifica in caso di sinistro

Il decesso di un cavallo oppure la soppressione prescritta da un veterinario devono esserci immediatamente comunicati in modo da poter effettuare l'autopsia oppure richiedere una perizia.

Le lesioni ai cavalli ci devono essere comunicate entro 3 giorni lavorativi.

In caso di violazione colposa del presente obbligo di notifica, decade il nostro obbligo di prestazione.

4. Franchigia

La franchigia si basa sulla variante accordata nella polizza.